

V

Fondazione e rifondazioni dello Studio di Napoli in età sveva

GIROLAMO ARNALDI

alla cara, venerata memoria di Ernesto Pontieri

Uno dei pochi documenti – ma non così pochi, se li paragoniamo al materiale di cui disponiamo per altre sedi universitarie coeve – relativi alle origini dello Studio di Napoli, è conservato a Pistoia, in un manoscritto dell'Archivio Capitolare (n 70). Lo ha scoperto Augusto Gaudenzi, nel 1907. È una lettera, inviata da Federico II a dottori e scolari dello Studio bolognese; *non nel 1225*, come proponeva il Gaudenzi stesso, e come riteneva ancora Gennaro Maria Monti, che l'ha rieditata nel 1924 nella sua silloge dei documenti concernenti lo Studio napoletano nel periodo svevo; *ma nel 1226* e, più precisamente, nel secondo semestre di tale anno, come hanno sostenuto, fra gli altri, Alfred Hessel e, da ultimo, Giovanni de Vergottini; e, dunque, dopo il cosiddetto bando di Borgo S. Donnino, dell'undici luglio 1226, con cui Federico, avendo di mira soprattutto lo Studio di Bologna, aveva decretato la chiusura di tutte le scuole della Padania¹.

Rivolgendosi ora direttamente ai docenti e ai discenti bolognesi, in un tono che il de Vergottini giudica meno ultimativo e più conciliante rispetto al bando del luglio (ma è da domandarsi se il respiro di qualche mese lasciato agli interessati in questa lettera non vada giudicato in riferimento alle scadenze del calendario scolastico), Federico incastona la parte comunque polemica e comminativa del suo messaggio fra un accenno iniziale e un altro accenno finale allo Studio da lui stesso istituito, «*ad generale commodum omnium qui*

¹ Ed. a cura di G.M. Monti, in G.M. MONTI, *Per la storia dell'Università di Napoli. Ricerche e documenti vari*, Napoli-Genova-Firenze-Città di Castello [1924], pp. 38-39, n I. Cfr. A. GAUDENZI, *La costituzione di Federico II che interdice lo Studio Bolognese*, «Arch. stor. ital.», s. V, 42 (1908), pp. 352-363: p. 357; A. HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*, Berlin 1908, p. 425, n. 45; G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'impero, il papato* (1956), in DE VERGOTTINI, *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, II, Milano 1977, pp. 697-792: p. 754.

studere voluerint» («generale», universale, è, per ora, il «profitto» che ne avrebbe tratto chi lo avesse frequentato, non ancora lo Studio di per sé), nella città di Napoli, «ubi et loci viget amenitas, rerum copia et doctorum societas honorata». Con la «loci amenitas», siamo nel più scontato luogo comune; con la «rerum copia» forse un po' meno²; quanto, infine, alla «doctorum societas honorata», il sovrano giocava sull'equivoco: un manipolo di chiarissimi doveva evidentemente ricoprire le cattedre napoletane create due anni prima, ma non risulta altrimenti che essi formassero per il momento un collegio, una vera e propria *societas*.

Invano – scriveva in sostanza Federico –, i reggitori del comune bolognese avevano cercato di sabotare la sua iniziativa scolastica napoletana. Gli statuti con cui essi avevano inteso impedire l'esodo da Bologna dei maestri e degli scolari sudditi del regno di Sicilia, non erano che parole al vento (*illusiones*); comunque, d'ora in avanti restava stabilito (*sancimus*) che nessun suddito dell'impero o del regno di Sicilia avrebbe più potuto recarsi a studiare o a insegnare a Bologna, pena la decadenza da una serie di diritti essenziali, come quelli di prendere parte a atti pubblici e di fare testamento; in particolare, le sentenze dei giudici che avessero insistito nel rimanere a studiare a Bologna erano dichiarate nulle.

A proposito di quest'ultimo punto è da notare che il «falso privilegio teodosiano», redatto in quegli anni a Bologna, prevedeva che i giudici, tutti i giudici, per essere tali, dovessero addottrinarsi per cinque anni nello Studio – una clausola non tanto cervellotica, se è vero che, a parte le statuizioni bolognesi che ha richiamate Gina Fasoli, a Treviso, nel 1227, una nuova rubrica degli statuti del comune faceva obbligo, a chi avesse voluto accedere alle cariche pubbliche retribuite esistenti presso di esso, di studiare per quattro anni «scientia legalis» in un'altra città, che in pratica si riduceva a essere Bologna, dato che è molto improbabile che la genericità del dettato della norma riflettesse già la nascita della scuola padovana di diritto, avvenuta, per migrazione da Bologna, cinque anni prima e, tanto meno, la fondazione, di tre anni precedente, dello Studio napoletano³.

² Il mio allievo Alberto Forni mi segnala un passo della *Chronica Romanorum pontificum et imperatorum ac de rebus in Apulia gestis*, ed. a cura di A. Gaudenzi, in *Mon. Soc. napol.*, 3 (1888), pp. 11-39: p. 38, *ad a. 1224*: «Insuper constituit [sc. Fridericus imperator II] ut nemini liceat vendere victualia vel sua extra regnum; unde victualia et animalia tam vilia facta sunt, quod non poterant inde extrahi expense que in eis fiebant. Solus autem Cesar emebat vilis et vendebat carius cui volebat».

³ Cfr. *Il privilegio teodosiano*, ed. critica e commento a cura di G. Fasoli e G.B. Pighi, «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», n.s., 2 (1961), pp. 55-94: pp. 62 e 83; *Statuti del Comune di Treviso*, ed. a cura di G. Liberali, I-III, in *Mon. Dep. veneta*, Nuova serie, 4 (1950-1955), ma vol. II (Venezia 1951), pp. 243 sg., rubrica 622; G. ARNALDI, *Scuole nella Marca Trevigiana e a Venezia nel secolo XIII*, in *Storia della cultura veneta*, 1, Vicenza 1976, pp. 350-386: p. 363.

Della «storia della storiografia» è stato di recente ripetuto che è un cavallo balzano, per la difficoltà, nella quale si trova chi la pratica, di abbracciare con un solo colpo d'occhio uno storico e le sue categorie di giudizio – la sua filosofia più o meno consapevole –, e i fatti di cui tratta⁴. Altro «cavallo balzano» è la «storia delle università», per la analoga difficoltà in cui uno viene a trovarsi, di cogliere, a un tempo, la realtà politico-sociale, istituzionale e culturale, in cui un determinato Studio affonda le sue radici, vive, prospera e decade, e la realtà, altrettanto reale (si consenta il bisticcio), del macrocosmo universitario (Parigi, Bologna, Padova, Tolosa, Oxford..., insieme), della quale pure esso è parte, e che, nel secolo XIII come nel 1968, appare caratterizzata da un continuo rimbalzo, da sede a sede, di atteggiamenti collettivi, miti e istituiti, favorito, oggi, dal progresso straordinario dell'informazione, allora dai frequentissimi spostamenti da uno *studium* all'altro di maestri e scolari.

Non sono uno storico del Regno. Se, accogliendo l'invito dell'amico Cristiani a partecipare a questo convegno che vede riuniti tanti esperti di storia delle università medievali, ho avuto la presunzione di scegliere di parlare delle origini di quella di Napoli, e non, per esempio, delle migrazioni da Bologna verso la Marca Trevigiana, e poi a Vercelli, che sono un tema a me molto più familiare, è perché, al punto in cui siamo con la ricerca sugli Studi universitari nel secolo XIII, mi sembrava che fosse urgente riproporre il tema delle origini napoletane in una prospettiva più larga, comparatistica, del tutto assente negli studi usciti nel 1924, in occasione della ricorrenza centenaria, e che fanno ancora testo in materia⁵.

Non saprei dire se il mito della fondazione federiciana del 1224 sia nato come un capitolo della leggenda aurea del «bel regno meridionale», il più progredito e meglio organizzato d'Europa, o come un capitolo della più specifica leggenda di Federico II, il primo sovrano moderno dell'Europa medievale. Sulla base di qualche sondaggio, direi che la seconda ipotesi sia la più verosimile. Paradossalmente, per i creatori della leggenda del bel regno meridionale la «fondazione» di Federico II era addirittura d'ostacolo alla possibilità di retrodatare la fondazione dello Studio al tempo dei re normanni, e difatti il tema forse dominante delle celebrazioni del 1924 fu rappresentato dalla discussione intorno alla tesi dei «rogeriani», come Gennaro Maria Monti chiamava i sostenitori delle origini normanne (con Ruggero II), e non sveve (con Federico II, appunto nel 1224), dello Studio di Napoli⁶.

Nella prospettiva della storiografia municipalistica della seconda metà del secolo XIX, di cui è tipico esponente Enrico Cenni, eretto da Benedetto Croce a suo idolo polemico nella famosa introduzione alla *Storia del Regno di Napoli*, lo Studio napoletano non ha una posizione di grande rilievo. E, se

⁴ Cfr. G. SASSO, *La 'Storia d'Italia' di Benedetto Croce. Cinquant'anni dopo*, Napoli 1979, p. 11.

⁵ Cfr. F. TORRACA, *Le origini. L'età sveva*, in *Storia dell'Università di Napoli*, Napoli 1924, pp. 3-16.

⁶ Cfr. G.M. MONTI, *Sulla fondazione dell'Università di Napoli*, «Studium», 21 (1925), pp. 1-7 (estr.).

prendiamo il già citato Monti e i suoi *Lineamenti* della storia dell'Università di Napoli, ci accorgiamo che l'apprezzamento iniziale per questa, in quanto «precorritrice dei nuovi tempi» (l'accento è messo, in particolare, sulla continuità dell'aiuto finanziario da parte dello stato), e perché libera da «ingerenze pontificie», è controbilanciato da una serie di pesanti riserve: mancò di libertà scientifica e – cosa, sotto certi aspetti, ancora più grave – «nacque e restò d'importanza e di valore regionale»⁷.

Ben diverso è il quadro offerto dalla storiografia sull'imperatore svevo. Valga per tutti il Kantorowicz: «si creava così per la prima volta un'università puramente statale, diversa da ogni altra scuola cittadina od università ecclesiastica, nel senso che qui non s'insegnava per la scienza ma per lo stato, non si formavano chierici vaganti ma funzionari»; e ancora: Federico II è «il primo imperatore che volle coscientemente instaurare la propria signoria anche sugli spiriti dei sudditi»⁸. (Quest'ultima affermazione, a dir poco sconcertante, sollecita una postilla di carattere biografico che ci porta lontano dal nostro soggetto: costretto qualche anno dopo da una moderna «signoria» instauratasi nel suo paese a cercare rifugio negli Stati Uniti d'America, il Kantorowicz si dimostrerà un tenace difensore delle libertà accademiche al tempo del maccartismo)⁹. Un curioso riflesso periferico della leggenda universitaria federiciana è inoltre da vedersi in uno degli argomenti addotti da Andrea Gloria nella sua perorazione a favore della continuità, e anzi della fioritura, dello Studio di Padova durante il periodo ezzeliniano: vicario dello svevo, suo amico e alleato com'era, il da Romano non poteva essere stato che un fautore della fondazione universitaria padovana, certo non il suo provvisorio affossatore¹⁰!

La leggenda del bel regno meridionale ricevette, com'è noto, un colpo mortale da Croce, ma senza una particolare insistenza sul suo capitolo universitario, al postutto marginale. Su questo punto l'aggiustamento di tiro è tardato a venire. Un meditato e stimolante avvio alla revisione in materia è costituito dall'appendice sulla «scuola di Napoli», che la compianta Giulia D'Amelio ha fatto seguire alle sue *Indagini sulla transazione nella dottrina intermedia*¹¹. Incapace, per impotenza congenita prima ancora che per scelta ragionata, di creare «miti storiografici», non condivido nemmeno la propensione, oggi tanto diffusa, per la distruzione sistematica di eventuali miti esistenti. Fosse stato solo per questo, avrei scelto di parlare d'altro. Anticipando le conclusioni, il riesame, che ho intrapreso, dei primordi dello Studio di Napoli si è risolto in una riconferma della sua specificità, della sua iniziale e intenzionale difformità

rispetto al modello che, per brevità, chiameremo bolognese-parigino, ma non – e qui sta il punto – di una sua totale (e, del resto, inimmaginabile) estraneità nei confronti della variegata realtà scolastica italiana del sec. XIII, all'interno della quale si trova a essere invece abbastanza di casa, fatta la debita parte alle circostanze, pur sempre fuori dell'ordinario, in cui fu istituito.

Quando ho formulato il titolo di questa mia relazione («Fondazione e rifondazione dello Studio di Napoli») avevo in mente il singolare parallelismo esistente fra la doppia fondazione dello Studio di Napoli (a opera, prima, di Federico II, poi di Carlo d'Angiò) e la fondazione e rifondazione, più di un secolo dopo, dello Studio di Cracovia, a opera, rispettivamente, di Casimiro il Grande e di Ladislao II Iagellone, quasi a suggerire l'idea che le fondazioni universitarie deliberate dai sovrani avessero bisogno, per attecchire, di un secondo intervento a distanza di tempo. Ma, nel corso del lavoro, mi sono reso conto che, al posto di «rifondazione» (al singolare), si doveva parlare di «rifondazioni» (al plurale), perché la «rifondazione» di Carlo d'Angiò, nel 1266, non è che l'ultima della serie di «rifondazioni» a breve scadenza dello Studio napoletano, inaugurata da quelle, ancora federiciane, del 1234 e del 1239, e comprendente quella di Corrado IV nel 1254 e quella di Manfredi nel 1258. (Con l'avvertenza che il registro della cancelleria sveva da cui è stata ricavata la notizia della rifondazione del 1239, era anche il solo registro di tale cancelleria che ci fosse rimasto, prima di andare distrutto insieme con la famosa serie dei registri angioini nel grande falò archivistico napoletano del 1943, e, dunque, non è da escludere che gli altri registri attestassero ulteriori rifondazioni di cui forse non sapremo mai nulla). Se rapportate alla fondazione del 1224, queste rifondazioni, compiute a così breve distanza l'una dall'altra, ci consentono, per quel pochissimo che riusciamo a saperne, di integrare il modello di Studio «diverso», indubbiamente prospettato nel documento di fondazione, e, al tempo stesso, di vederlo in movimento. Abbandonato il progetto iniziale, mi propongo perciò di affrontare le rifondazioni avvenute in età sveva.

Non esiste, che io sappia, una ricerca dettagliata e complessiva sulla politica scolastica di Federico II. Del capitolo napoletano vedremo di dire qualcosa qui di seguito. Per il capitolo bolognese terremo sempre presenti le attente pagine del de Vergottini¹². Sono del tutto scoperto per ciò che concerne l'episodio senese del 1246, della cui natura e entità non sono ancora riuscito a farmi un'idea, seppure vaga.

Come ho detto, i documenti basilari per la storia dello Studio di Napoli nel periodo svevo, ad eccezione del primo (quello cosiddetto di fondazione), sono stati editi dal Monti nel suo libriccino del 1924. A parte il merito di averli raccolti insieme, gli va dato atto di essersi ingegnato a richiamare l'attenzione sulla diversità delle tradizioni attraverso cui tali documenti sono giunti fino a noi: il già citato registro del 1239; la trascrizione del notaio-cronista Riccardo di S. Germano (per la «circolare» del 1224); le sillogi di lettere di Pier della Vigna per alcuni altri (con tutte le difficoltà di datazione, e non solo di data-

⁷ MONTI, *Per la storia* cit., pp. 11-12.

⁸ E. KANTOROWICZ, *Kaiser Friedrich der Zweite*, Berlin 1927, pp. 124 sg., 126.

⁹ Cfr. il necrologio del Kantorowicz redatto da G. Post, E. Panofsky e J.R. Strayer per «Speculum», 39 (1964), pp. 596 sg.

¹⁰ Cfr. A. GLORIA, *Aberrazioni del monaco Enrico Denifle intorno la Università di Padova*, Padova 1893, pp. 11 sg.

¹¹ Milano 1972, pp. 149-164.

¹² Cfr. DE VERGOTTINI, *Scritti di storia* cit., pp. 747-768.

zione, che ne discendono)¹³. Ma, non saprei dire se per colpa del Monti o di chi l'ha preceduto, nella sua edizione abbondano i fraintendimenti e, in particolare, gli errori di punteggiatura, fatti per portare il lettore fuori strada. Senza essermi ancora proposto di farlo sistematicamente, mi è capitato di operare senza fatica più di un restauro.

Per la mia esposizione, articolata in sei punti e una conclusione, prenderò come base il documento di fondazione, o lettera circolare, del 1224, evidenziandone i punti salienti, indicando i passi corrispondenti dei documenti svevi successivi e segnalando eventuali rapporti con altre istituzioni scolastiche contemporanee.

I. *Proposito del fondatore*. – «In regnum nostrum desideramus multos prudentes et providos fieri per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum»; auspichiamo, in particolare, che venga coltivato lo studio del diritto, che è un modo di servire Dio e di piacere a noi; i giovani che risponderanno all'appello avranno la possibilità di nobilitarsi attraverso lo studio, di sedere nei tribunali del regno, di arricchirsi, di procurarsi amici e clienti¹⁴... Rispetto alla celebrazione, da parte di Federico I nella costituzione «Habita» (1155), di quanti si erano fatti esuli per «amore della scienza», e alla polemica contro le «scientiae lucrativae», che costituiva uno dei motivi dominanti delle bolle pontificie di contenuto scolastico¹⁵, abbiamo qui un rovesciamento della tradizione, che non potrebbe essere più radicale, operato con un piglio che si direbbe, addirittura, provocatorio. Per segnare la svolta, sarebbe infatti bastato l'accento alla «nobiltà», che ormai si sarebbe potuto acquistare anche attraverso l'applicazione intellettuale, e agli sbocchi professionali, che si aprivano davanti ai frequentatori del nuovo Studio. L'ulteriore prospettiva dei *lucra* e dell'«amicitiarum favor et gratia», conseguibili per soprammercato dai medesimi, andava indubbiamente al di là del segno. Ma già nel documento di rifondazione del 1234 («statutum ergo olim studium apud Neapolim [...] cordi nobis est in integrum reformare»), lo stesso ideale di studi non disinteressati verrà espresso da Federico II solo in forma molto più sfumata e indiretta, mettendo bene in chiaro che, comunque, lo studio del diritto non era ciò che propriamente si richiedeva a un ceto come quello dei *milites*, altrettanto, e ancora più indispensabile, alla vita dello stato, ma caratterizzato da una professionalità dai connotati del tutto diversi (le armi!): «... ut qui milites nostros arma scire volumus et non leges, velimus viros scientiarum et cujuslibet professionis amicos, quorum eloquentia nostrum decorat imperium, nichilominus in ipsis nostro tam opere quam sermone proficere ac virtutis acquisite meritis et consilio

militare, cum non minus scientia quam qualitate virorum imperii ac regnorum moderamina disponantur»¹⁶. Del resto anche nella lettera circolare dell'*universitas magistrorum et scholarium* di Tolosa (1229) non si parla più genericamente di amore del sapere, ma di «cedro della fede cattolica» da piantare al posto del «silvestre spinetum» dell'eretica pravità, che l'estensore della lettera, non senza eccedere nell'ottimismo, riteneva ormai estirpato da quelle terre¹⁷.

Sull'altro piatto della bilancia, un silenzio significativo. Nel 1220 (il 22 novembre, giorno della sua incoronazione imperiale), Federico II aveva inviato a dottori e scolari dello Studio di Bologna dieci leggi perché fossero inserite nel *Corpus iuris* e divenissero materia di insegnamento. La procedura prevista per la pubblicazione» di queste leggi, note come «constitutio in basilica Petri», era più minuziosa di quella che era stata indicata a suo tempo per la «Habita» del Barbarossa, che non conteneva nessun accenno esplicito allo Studio di Bologna. Forse, non a caso c'era stata di mezzo, nel 1210, la pubblicazione – appunto mediante invio a dottori e scolari dello Studio di Bologna – della *Compilatio tertia* di Innocenzo III, primo esempio di una raccolta ufficiale di leggi allestita da un papa. Ora, nel documento del 1224, non parla affatto del nuovo Studio napoletano come deputato alla pubblicazione delle sue leggi. Almeno sotto questo riguardo, esso non fu, dunque, nemmeno inizialmente concepito come un contraltare di quello di Bologna. Nel suo scritto già citato, la D'Amelio sostiene che il *Liber Augustalis* del 1231 non divenne oggetto di insegnamento nelle scuole, perché – come corpo di leggi particolari, destinato al solo regno di Sicilia – non avrebbe mai potuto diventarlo, né a Napoli né altrove. Sta di fatto che dopo il 1220 Federico rinviò a inviare per la pubblicazione a Bologna, o a Napoli (come pure dopo il 1224 sarebbe stato possibile), anche le costituzioni imperiali. Perché un imperatore si risolvesse ancora a ordinare l'inserzione di una nuova costituzione nel *Corpus iuris* si sarebbe dovuto attendere Enrico VII, nel 1312 (il 29 giugno, giorno della sua incoronazione imperiale). Ma Enrico tornò alla formula generica della «Habita», lasciando cadere *pour cause* il riferimento a Bologna. La pratica della «pubblicazione» attraverso le scuole divenne invece la regola per le collezioni di decretali pontificie, che si sarebbero succedute a getto continuo nel corso del secolo XIII. Quanto a Napoli, sembrerebbe che, se non altro al tempo di Giovanna I d'Angiò (1343-1382), lo *ius regni* fosse giunto a occupare un qualche posto nella vita dello Studio, dal momento che un capitolo di questa regina prescriveva agli «iudices et assessores» non solo di dedicarsi agli studi in genere almeno per cinque anni, ma anche di rivolgere una particolare attenzione alle «constitutiones regni et capitula», come se queste costituissero una sorta di programma aggiuntivo, in più dello *ius commune*, il cui studio era dato per scontato. A meno di non volere pensare che a tale richiesta di istruzione supplementare si potesse far fronte con un

¹³ MONTI, *Per la storia* cit., pp. 17 sgg.

¹⁴ Cfr. il documento di fondazione, in RYCCARDI DE SANCTO GERMANO *Chronica*, ed. a cura di C.A. Garufi, in R.I.S.², 7/2 (1936-1938), pp. 113-116: pp. 113, 23-30 e 114, 4-8.

¹⁵ Cfr. per esempio, la «Super speculam» di Onorio III (16 nov. 1219), ed. a cura di H. Denifle e E. Chatelain, in *Chartularium Universitatis Parisiensis*, I, Paris 1889, pp. 90-93, n. 32: p. 91.

¹⁶ Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., pp. 39-41, n II: p. 40.

¹⁷ Cfr. M. FOURNIER, *Les statuts et les privilèges des universités françaises depuis leur fondation jusqu'en 1789*, I, Paris 1890, pp. 439 sg.: p. 439. *Silvestris* è un evidente refuso per *silvestre*.

processo di autoformazione o mediante corsi di insegnamento impartiti in una sede diversa dallo Studio¹⁸.

Nei documenti postfedericiani i toni più inediti del documento di fondazione ritornano, ma come stemperati. Dove Federico indicava concrete prospettive di sistemazione (soprattutto, «tribunalia parantur»), troviamo – per esempio, nel documento di Corrado IV, del 1254, per lo Studio (come vedremo) salernitano – una vaga promessa di promozione sociale, amplificata retoricamente in modo alquanto artificiale: «Constat enim quibuslibet litteralem scientiam esse singulare gradarium ad virtutes, que de fastibus oneris ad fasces honoris, de fastidiis ad fastigia suos promovet possessores, de pauperibus divites, de rudibus eruditos et claros efficiens de obscuris»¹⁹. Norbert Kamp ha dimostrato di recente che la fondazione dello Studio di Napoli aveva coronato una serie di riforme amministrative, compiute nel 1220-1221 dal sovrano svevo, che prevedevano l'utilizzazione di giurisperiti in posizioni di grande prestigio nei tribunali sia centrali che periferici del regno di Sicilia²⁰. Si direbbe che, passato il primo momento, le allettanti prospettive di sistemazione aperte da quelle riforme si fossero andate esaurendo. Ma persisteva tuttora l'impostazione professionalizzante, *vocational* come direbbero gli inglesi, data da Federico alla sua fondazione universitaria napoletana, in netta antitesi con la tradizione: così Corrado IV poteva tranquillamente proclamare che gli scolari salernitani, da poveri che erano, sarebbero diventati tutti ricchi, contraddicendo alla lettera il Barbarossa che si era fatto carico degli studenti anche in nome della considerazione umanitaria secondo cui, fattisi «de divitibus pauperes, semetipsos exinaniant»²¹. Sottilizzando, si potrebbe replicare che, l'impoverimento, l'esaurimento, di questi studenti era solo provvisorio, limitato alla parentesi di disagio coincidente con il periodo di studi compiuti lontano da casa, superato il quale, anche per essi, appartenenti di norma alle classi privilegiate, sarebbe tornato il tempo delle vacche grasse. Ma sarebbe, appunto, un volere troppo sottilizzare contro l'evidenza dei due testi che parlano, ciascuno in senso diverso, servendosi delle stesse parole. E, d'altra parte, ciò che ci si era proposti di fare a Napoli nel 1224 era stato proprio l'eliminazione della causa prima di quei transitori disagi: la lontananza dalla patria di origine.

¹⁸ Cfr. DE VIRGOTTINI, *Scritti di storia* cit., pp. 749 sg., 769-771; D'AMELIO, *Indagini sulla transazione* cit., pp. 161 e 164; nonché, per ciò che concerne la «pubblicazione» delle raccolte di decretali, il mio scritto su *Le origini dello Studio di Padova. Dalla migrazione universitaria del 1222 alla fine del periodo ezzeliniano*, «Cultura» 15 (1977), pp. 388-431; pp. 403-405.

¹⁹ Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., pp. 53-54, n. XIII: p. 54.

²⁰ Nell'intervallo trascorso fra il convegno pistoiese e la stesura per stampa del testo del mio intervento, ho avuto l'occasione di assistere (il 28-IX-1981, all'Istituto storico germanico in Roma) a una conferenza di N. Kamp su «Le riforme amministrative di Federico II in Sicilia come problema di storia sociale», per molti aspetti interessante ai fini di una migliore comprensione del momento in cui si pone la fondazione federiciano dello Studio di Napoli.

²¹ Costituzione «Habita» di Federico Barbarossa, ed. in W. STELZER, *Zum Scholarenprivileg Friedrich Barbarossa (Authentica «Habita»)*, «Dt. Arch.», 34 (1978), pp. 123-165: p. 165.

II. *Reclutamento degli studenti*. – Nel documento di fondazione si parla esclusivamente di studenti regnicoli e si insiste perciò, di proposito, sugli inconvenienti connessi con i lunghi viaggi, meglio: con le defatiganti peregrinazioni, compiute per ragioni di studio, e sui vantaggi derivanti, di converso, dal fatto di potere studiare sotto lo sguardo dei propri genitori: «Disposuimus [...] apud Neapolim [...] doceri artes et cuiuscumque profexionis vigere studia ut ieiunii et famelici doctrinarum in ipso Regno inveniant unde ipsorum aviditibus satisfiat, neque compellantur ad investigandas scientias peregrinationes expetere et in alienis regionibus mendicare. [...] Illos siquidem in conspectu parentum suorum ponimus, a multis laboribus liberamus, a longis itineribus et quasi peregrinationibus absolvimus. Illos tutos facimus ab insidiis predatorum et qui spoliabantur fortunis et rebus suis longa terrarum spatia peragrantes, scholas suas levioribus sumptibus et brevi cursu a liberalitate [nostra] se gaudeant assecutos»; benché poi l'esenzione dai pedaggi, già prevista dalla costituzione «Habita», sia riconosciuta in genere agli studenti, «undecumque venerint», espressione che parrebbe includere anche eventuali studenti forestieri, nel senso di non regnicoli²². Ma, quale che sia il peso da dare alla presenza di questa formula, che ha tutta l'aria di essere tralatizia, è la prospettiva stessa delle peregrinazioni compiute «causa studiorum», degli esili affrontati «amore scientie», che viene qui completamente rovesciata. Centrale, a suo tempo, nella «Habita», tale prospettiva sarebbe stata riaffermata di lì a poco nella chiusa della già citata lettera circolare della *universitas magistrorum et scholarium* di Tolosa, dove, suffragata dall'autorità di Seneca, acquistava addirittura il valore di una solenne dichiarazione di principio, alternativa all'ispirazione sottesa alla politica scolastica del piede di casa patrocinata da Federico II nel suo regno di Sicilia: «paterna postponatis hospitium, collis manticas maritando, illud morale Seneca complectendo: “Terras omnes tanquam meas videbo, meas tanquam omnium, sic quod vivam quasi sciam aliis me notum (sic!) esse; est enim alta temptare et mente majora concipere res homini generosa”»²³.

Non tutti gli studenti regnicoli avrebbero però probabilmente condiviso il punto di vista dell'imperatore, quelli in particolare che avevano già cominciato i loro studi altrove. Convinto che la sua iniziativa avrebbe avuto successo solo se tutti, indiscriminatamente, gli studenti del regno di Sicilia si fossero immatricolati a Napoli, Federico, abbandonato il registro delle blandizie, pas-

²² Documento di fondazione, ed. cit., pp. 113, 30-38; 114, 24-33; 115, 15-18. Per *securi* («securi veniant morando, stando et redeundo»: ivi, p. 115, 16-17), che in un contesto parallelo della costituzione «Habita» sta a indicare l'esenzione dai pedaggi, cfr. G. CENCETTI, *Studium fuit Bononie*, in *Le origini dell'Università*, a cura di G. Arnaldi, Bologna 1974, pp. 101-151: p. 141.

²³ Lettera circolare dell'*universitas* di Tolosa, ed. cit., p. 440. Cfr. SEN., *Dial.*, VII, 20, 2 (Hermes): «generosa res est respicientem non ad suas sed ad naturae suae vires conari alta temptare et mente maiora concipere, quam quae etiam ingenti animo adomatis effici possunt»; 20, 3: «ego terras omnis tanquam meas videbo, meas tanquam omnium, ego sic vivam quasi sciam aliis esse me natum».

sa all'improvviso alla minaccia della maniera forte, da usarsi non solo contro gli studenti che osassero «legendi causa exire [...] extra regnum», e che sarebbero stati colpiti nelle persone e negli averi, ma anche – e qui è il punto, per le ragioni che vedremo, davvero sorprendente – contro i genitori degli studenti, «qui de regno sunt extra regnum in scolis» e che non avessero fatto ritorno in patria prima del giorno di S. Michele (29 settembre) – all'incirca la data in cui riprendevano i corsi a Bologna²⁴. Sorprendente perché – forse, in questo caso, senza avervi nemmeno posto mente – veniva in tal modo rinnegato lo spirito della «Habita» in uno dei passaggi, come suole dirsi, più qualificanti, quello che conteneva la norma che ingiungeva di non rivalersi sugli studenti forestieri dei debiti dei loro connazionali (come voleva la consuetudine della «rappresaglia»). Tanto è vero che la costituzione stessa era stata inserita nel titolo *Ne filius pro patre* del Codice giustiniano²⁵. Ora, invece, Federico II chiamava i padri a rispondere per i figli.

Anche in materia di reclutamento degli studenti e di estensione del «bacinio d'utenza» dello Studio di Napoli, si nota fino dal 1226 una certa evoluzione rispetto all'impostazione iniziale, suggerita, per non dire imposta, dall'evolversi della situazione politica generale. Di fronte agli impedimenti frapposti dai bolognesi al rientro degli studenti regnicoli diretti a Napoli, nella lettera indirizzata quell'anno a dottori e studenti dello Studio bolognese²⁶, Federico, come si è già detto, ordinava a quanti fra i destinatari fossero sudditi, non solo del regno di Sicilia, ma anche dell'impero di lasciare entro quattro mesi Bologna e di portarsi a Napoli, il cui Studio veniva così aperto a accogliere una popolazione scolastica diversa, perché più estesa e eterogenea, di quella per cui due anni prima era stato istituito.

Il 14 novembre 1239, sempre Federico (è uno dei documenti del suo registro di cancelleria unico conservato prima di andare anch'esso distrutto), in risposta alle richieste dei maestri e degli studenti dello Studio di Napoli che gli erano state trasmesse, mentre si trovava «in castris» nell'Italia settentrionale, dai loro inviati, il maestro «G. de Antiochia» e «T. de Cremona» (uno studente?), decide di promuovere il «debitum incrementum» dello Studio medesimo, che viene così aperto a accogliere: primo) i *regnicoli* dei due regni di Gerusalemme e di Sicilia; secondo) gli *ultramontani*; terzo) gli *Italici*, ma con le debite eccezioni (milanesi, bresciani, piacentini, alessandrini, bolognesi, faentini, ravennati e trevisani); da tale beneficio restavano comunque esclusi i sudditi del papa²⁷. In altre parole, lo Studio di Napoli, concepito originariamente per consentire agli studenti del regno di Sicilia di compiere i loro studi «in conspectu parentum suorum», con la prospettiva di trovare poi una vantaggiosa collocazione nei pubblici uffici, sarebbe stato d'ora in avanti – nelle

intenzioni, almeno, di Federico – un centro «internazionale» di insegnamento superiore, come Bologna e Parigi, frequentato, dunque, da studenti disposti a lasciarsi dietro le spalle i «paterna hospitia» e a correre l'alea di un soggiorno di studio in terra straniera. Il riferimento agli *ultramontani*, che, a differenza dei *regnicoli* e degli *Italici*, formavano una categoria che la geografia politica non contribuiva in alcun modo a configurare, è l'indice più eloquente del mutamento intervenuto fra il 1224 e il 1239. Si aggiunga che la tripartizione qui prospettata è così poco occasionale che la ritroveremo tale e quale nel documento con cui, il 24 ottobre 1266, Carlo I d'Angiò, «riformerà» lo Studio di Napoli: i tre «assessores» del Giustiziere degli scolari, allora istituito, dovevano infatti essere, rispettivamente, «uno *ultramontano* [...], quem scholares illarum partium elegerint, altero *Italico*, eligendo per scholares Italiae, et tertio *regnicola*, per scholares adhibendo regnicolas»²⁸. A differenza di ciò che si riscontra qui, nel documento federiciano del 1239 i *regnicoli* erano però ancora al primo posto. Ma quello che conta non è l'ordine in cui i diversi gruppi «nazionali» venivano enumerati, bensì il fatto stesso che altri gruppi, in più dei *regnicoli*, vi fossero menzionati come potenziali, auspicabili utenti dello Studio napoletano. Anche il comune di Vercelli, nell'atto in cui (nel 1228) si adoperava per ottenere il trasferimento in quella città dell'intero Studio di Padova, se, da un lato, prendeva l'impegno di fare diffondere «per civitates Italiae, et alibi» l'annuncio della nascita del nuovo Studio, nella speranza di attirarvi altri studenti forestieri, oltre a quelli che si sperava sarebbero venuti da Padova²⁹, perché solo così sarebbe stato assicurato il successo dell'operazione, non mancava, dall'altro, di tutelare in modo particolare gli studenti locali (della città e del distretto), che venivano esentati dalla corresponsione di donativi ai «magistri vel domini», in quanto questi ricevevano un regolare salario a carico delle finanze comunali³⁰. Ciò che conta – ripeto – è che, a quindici anni dalla fondazione, lo Studio di Napoli perdesse il carattere di scuola riservata ai soli sudditi del regno, che dappprincipio era sembrato dovesse assumere, e che rientrasse nella norma delle altre scuole di insegnamento superiore del tempo, che, proprio in quanto tali erano tutte largamente «internazionalizzate».

III. *Materie insegnate*. – Nell'arena del documento di fondazione³¹ e poi ancora di seguito nello stesso documento si fa particolare riferimento al solo

²⁴ Documento di fondazione, pp. 114, 41; 115, 11.

²⁵ CENCETTI, *Studium* cit., p. 144.

²⁶ Cfr. il doc. citato *supra* alla nota 1.

²⁷ Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., pp. 42-44, n IV.

²⁸ *I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti...*, I (1265-1269), Napoli 1950, pp. 87-88 (registro secondo, n 248).

²⁹ Contratto degli universitari padovani con il comune di Vercelli, ed. in H. RASHDALL, F.M. POWICKE, A.E. EMDEN, *The Universities of Europe in the Middle Ages*, II, Oxford 1936, pp. 337-341: p. 340.

³⁰ RASHDALL, POWICKE, EMDEN, *The Universities* cit., p. 339.

³¹ Ed. cit., p. 113, 26-30: «[...] facti disertis per studium, et observa[tionem] iuris iusto Deo serviunt cui serviunt omnia, et nobis placeant per cultum iustitie, cuius preceptis precipimus omnibus obedire».

studio del diritto e agli sbocchi professionali che esso apriva³². E dei maestri chiamati dall'imperatore a insegnare nel nuovo Studio è citato, a mo' di esempio, il solo Roffredo di Benevento, «civilis scientie professor»³³. Ma rimaneva inteso che ci sarebbero stati «doctores et magistri [...] in *qualibet facultate*», dal momento che l'imperatore aveva decretato «apud Neapolim [...] doceri artes et *cuiuscumque* profexionis vigere studia»³⁴. Un impegno in tale senso sarà comunque ribadito, in termini fatti per non lasciare adito a dubbi, anche nel documento di rifondazione del 1234, indirizzato a tutti gli studenti residenti a Bologna: «per litteras nostras et nuncios doctores theologos ac utriusque juris professores ac magistros quarumlibet artium liberalium [...] convocemus»³⁵. Del resto, è naturale che fosse così: quando uno Studio non nasceva spontaneamente, ma veniva creato dal nulla per l'interessamento di un'autorità costituita, fosse essa un sovrano (come nel caso di Napoli), o la Chiesa (come nel caso di Tolosa), o un comune cittadino (come nel caso di Vercelli), la regola era che il fondatore si impegnasse a coprire l'intera area dello scibile del tempo³⁶. Si tratta poi di vedere se l'impegno venisse davvero mantenuto. Nello Studio di Napoli, per esempio, la teologia, ai tempi di Federico e ancora per lungo tempo dopo di lui, non fu certamente insegnata. A questo proposito è da segnalare una perla del Monti: nel periodo precedente l'avvento della dinastia aragonese la teologia fu insegnata «a parte, presso i conventi, come in una Sezione staccata dello Studio Generale»³⁷ (sono da ritenere anche le mauscole). Ma è poi vero che presso i conventi veniva regolarmente insegnata?

I domenicani arrivarono «forse a Napoli nel 1227 (tre anni dopo la fondazione dello *studium*)», e dunque, si direbbe, in conseguenza di essa; ma solo nel 1231 vi ebbero un loro convento; finché, nel 1240, tutti i frati mendicanti sarebbero stati costretti da un ordine di Federico a lasciare il regno³⁸. Giulia

³² Ed. cit., p. 114, 8-13: «Insuper studiosos viros ad servitia nostra non sine magnis meritis et laudibus provocarnus, secure illis cum disertis fuerint per instantiam studii iuris, et iustitie regimina commicentes».

³³ Ed. cit., p. 114, 33-41.

³⁴ Ed. cit., pp. 115, 13-15, e 113, 30-33.

³⁵ Cfr. il doc. citato *supra* alla nota 16, in MONTI, *Per la storia* cit., p. 40.

³⁶ Per Tolosa, cfr. la lettera circolare dell'*universitas magistrorum et scholarium*, ed. cit., p. 440: «Hic enim theologi discipulos in pulpitis et populos in compitis informant, logici liberalibus in artibus tyrones Aristotelis eruderant grammatici balbutientium lingua in analogiam effigiant, organiste populares aures melliti gutturis organo demulcent, decretiste Justinianum extollunt, et a late-re medici predicant Galienum»; per Vercelli, cfr. il contratto degli universitari padovani con il comune, ed. cit., p. 339: «Item quod commune Vercellarum constitueret salarium competens [...] uni theologo, tribus dominis Legum, duobus decretistis, duobus decretalistis, duobus physicis, duobus dialecticis, duobus grammaticis».

³⁷ MONTI, *Per la storia* cit., p. 2.

³⁸ Cfr. G. BARONE, *Federico II di Svevia e gli ordini mendicanti*, «Mél. Rome», 90 (1978), pp. 607-626: pp. 609-611 e 615 sgg.

Barone, cui dobbiamo queste notizie, è giustamente scettica riguardo all'ultimo punto, di importanza non trascurabile anche perché, qualche anno più tardi, Tommaso d'Aquino risulta avere fatto la sua professione nel convento di S. Domenico di Napoli, frequentando probabilmente nel contempo i corsi di arti impartiti nello Studio. (Nei conventi dell'ordine, tali insegnamenti, pure propedeutici allo studio della teologia, non erano consentiti quando, come nel caso di Napoli, fosse possibile ricorrere a scuole extraconventuali)³⁹. Il provvedimento del 1240 dovette perciò risolversi solo in un «momentaneo allontanamento» dei frati⁴⁰. In ogni modo, la lettera, datata al 1240 circa, con cui l'*universitas doctorum et scholarium Neapolitani studii* offre a Erasmo, monaco di Montecassino, la cattedra di teologia dello Studio, resasi vacante in seguito alla partenza dei frati, è sicuramente un falso⁴¹. Sicuro è anche, per concludere su questo punto, che Federico II non laureò mai nessuno in teologia. Il che non vuole dire che non abbia cercato di farla insegnare nello Studio di Napoli, come, perseguendo a un livello ben più modesto lo stesso ideale di completezza, si propose di fare anche il comune di Vercelli, che infatti riservò a tale scopo una delle quattordici cattedre che si impegnava a finanziare. È invece da escludere che la teologia fosse fino da allora insegnata nello Studio di Padova, donde provenivano i professori e gli studenti di cui i vercellesi stavano trattando il trasferimento⁴².

IV. *Reclutamento dei professori.* – Li sceglieva, in linea di principio, Federico stesso, come appare chiaro dal documento del 1234⁴³. E, nello sceglierli, ammetteva apertamente di tener conto, come nel caso già citato di Roffredo di Benevento, oltre che della competenza, della «fedeltà», di cui il candidato aveva dato prova nei suoi riguardi⁴⁴. D'altra parte, sarebbe stato impossibile che la nomina non avvenisse dall'alto. Ancora una volta, la particolare natura degli Studi non nati spontaneamente, ma fondati in un momento dato per l'iniziativa di un potere costituito, si imponeva. Il sistema della «cooptazione» presuppone infatti l'esistenza di un collegio di cooptanti, che a Napoli non

³⁹ Cfr. G. BARONE, *La legislazione sugli 'Studia' dei Predicatori e dei Minori*, in *Le scuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV)* (1976), Todi 1978, pp. 207-247: p. 220.

⁴⁰ BARONE, *Federico II di Svevia* cit., p. 615.

⁴¹ Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., pp. 83 sg.

⁴² V. *contra* G. BROTTI, G. ZONTA, *La facoltà teologica dell'Università di Padova, Parte I [secoli XIV e XV]*, Padova 1922, pp. 2, 7 sgg.

⁴³ Cfr. il testo citato *supra* in corrispondenza alla nota 35.

⁴⁴ Documento di fondazione, ed. cit., p. 114, 35-41: «[...] Roffridum de Benevento iudicem et *fidelem* nostrum civilis scientie professorem, virum magne scientie et note *fidelis* experientie, quam nostre semper exhibuit maiestati, de quo sicut de aliquo Regni nostri *fidelis* fiduciam gerimus pleniorum». Cfr. G. SANTINI, *Giuristi collaboratori di Federico II. Piano di lavoro per una ricerca d'équipe*, in *Atti delle Terze Giornate Federiciane* (Oria, 26-27 ottobre 1974), Bari s.d., pp. 59-89: pp. 69 sgg.

c'era e non avrebbe potuto esserci. Anche i comuni dell'Italia settentrionale, quando volevano assicurarsi per un anno l'insegnamento di un luminare, si regolavano come Federico. Piuttosto, è da osservare che i professori del nuovo Studio di Napoli devono essere stati nei primi tempi pochi di numero (una circostanza non fatta certo per favorire il passaggio dalla designazione dall'alto alla cooptazione). Si calcola che siano stati cinque o sei nel primo periodo angioino e una decina dopo il 1300⁴⁵.

Ciononostante colpisce il tono della lettera con cui Federico, evidentemente intorno al 1228, annuncia ai vercellesi di avere accolto la loro richiesta di fare trasferire da Napoli a Vercelli un professore di diritto civile non meglio identificato, anch'egli un «fedele» del sovrano, e non tanto perché non vi si faccia cenno alcuno a un gradimento espresso dall'interessato (che sarebbe pretendere troppo), quanto perché lo scrivente precisa che il professore in questione avrebbe dovuto attendere sì all'istruzione degli studenti di Vercelli o comunque convenuti a Vercelli per motivi di studio, ma anche, e in primo luogo, curare sul posto i propri interessi, «iuxta fidei sue debitum»⁴⁶. Un po' come doveva accadere per i podestà forestieri che Federico Barbarossa inviava a reggere i comuni italiani negli anni subito dopo la dieta di Roncaglia. Nella *curia* di Foggia del febbraio 1252, al punto 17° e ultimo, Corrado IV deliberò «quod studium, quod regebatur apud Neapolim, regatur in Salerno»⁴⁷: a essere autoritativamente cambiato di sede non era più un singolo professore, bensì l'intero Studio di Napoli. Significativamente però, in una lettera al maestro Pietro d'Isernia, che il Monti data al 1254, ma che deve risalire all'anno precedente, lo stesso Corrado, dopo avere prospettato le ragioni che lo avevano indotto a operare tale trasferimento, e avere ordinato a Pietro («fidelitati tue precipiendo mandantes») di trasferirsi colà («ad civitatem ipsam [...] personaliter rectorus accedas»), sentiva il bisogno di indorargli la pillola notificandogli un contestuale («in adventu tuo»), considerevole miglioramento del suo appannaggio, che veniva ora fissato nella misura di dodici once d'oro l'anno⁴⁸ – era un modo indiretto di riconoscere che al postutto l'ordine di trasferimento, come tale, non sarebbe stato sufficiente a farlo muovere?

⁴⁵ Cfr. MONTI, *Per la storia* cit., p. 2.

⁴⁶ VI, pp. 48 sg., n IX: p. 49 («[...] magistrum V, juris civilis professorem fidelem nostrum, de cuius fide, prudentia et scientia certam fiduciam obtinemus ad civitatem vestram duximus transmittendum; tam pro nostris servitiis, iuxta fidei sue debitum promovendis ibidem quam pro edocendis vestris scholaribus et aliis undecunque venturis juris civilis scientiam qua prepollet»).

⁴⁷ Cfr. B. CAPASSO, *Historia diplomatica Regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266*, Neapoli 1874, p. 28. A Salerno aveva nel frattempo continuato a funzionare la scuola di medicina, l'unica del regno, regolamentata da Federico II nel 1231 (costituzioni di Melfi) e nel 1241; cfr. P.O. KRISTELLER, *The School of Salerno. Its Development and its Contribution to the History of Learning* (1945), in P.O. KRISTELLER, *Studies in Renaissance Thought and Letters*, Roma 1956, pp. 495-551: pp. 528-532.

⁴⁸ Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., pp. 51 sg., n XI: p. 52.

Non sorprende, invece, il divieto fatto ai maestri dello Studio di Napoli di esercitare l'avvocatura, da cui Federico, nel 1241, esenta Matteo da Pisa, che da sette anni era stato professore di diritto civile⁴⁹. Anche gli statuti di Padova del 1261 contengono lo stesso divieto, limitatamente – e si intende il perché – ai maestri salariati⁵⁰, ma già nel 1228, il comune di Vercelli aveva fatto inserire una clausola al riguardo nel contratto con gli universitari padovani⁵¹.

Quando un «indigeno», che aveva fatto i suoi studi a Napoli, si rivelava all'altezza di essere, a sua volta, chiamato a insegnare in quello Studio, non c'era che da rallegrarsene, costituendo tale fatto la migliore riprova del successo della fondazione del 1224: è quanto fa Federico II, che, il 14 novembre 1239, scrive a Bartolomeo Pignatelli, decretalista, per invitarlo a venire a insegnare a Napoli. Ma la lettera non precisa chi avesse presentato al sovrano il «laudabile testimonium» circa la dottrina del Pignatelli, e in che forma tale decisiva testimonianza fosse stata resa⁵². A un «coetus doctorum», esistente anche nello Studio di Napoli, e dotato di poteri precisi come un vero e proprio *collegium*, si riferisce Nicola da Rocca in una lettera al succitato maestro Pietro d'Isernia⁵³: ma non è detto che chi scriveva sapesse bene come stavano le cose (Nicola ha tutta l'aria di essere un provinciale) e non se le rappresentasse invece in base a un'esperienza acquisita altrove, anche se si professa ex alunno di Pietro e sembra, quindi, avere studiato a Napoli.

V. *Monopolio statale dell'insegnamento*. – A Pietro d'Isernia e, mediante i suoi buoni uffici, al «coetus doctorum omnium» Nicola da Rocca chiedeva che, in deroga al principio del monopolio dell'insegnamento di cui godeva lo *studium generale* di Napoli, venisse riconosciuta la legittimità dello *studium particulare* per l'insegnamento della sola *ars dictaminis*, che egli aveva creato «in proprii natalis partibus» e che funzionava soltanto durante la stagione estiva, quando destinava a tale scopo i giorni di riposo che gli erano concessi dopo le diurne fatiche invernali. Avvicinandosi il momento di riprendere le lezioni («cum tempus nunc instet»), Nicola – se non abbiamo inteso male ciò che voleva⁵⁴ – pretendeva dal collegio dei professori dello Studio di Napoli una specie di riconoscimento che gli valesse da sanatoria (*remedium*).

⁴⁹ Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., pp. 47 sg., n VIII.

⁵⁰ Cfr. H. DENIFLE, *Die Statuten der Juristen-Universität Padua vom Jahre 1331*, «Arch. Lit. Kirchengesch.», 6 (1892), pp. 309-562: p. 518.

⁵¹ Ed. cit. (*supra* nota 29), pp. 340 sg.

⁵² Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., p. 47, n VII.

⁵³ VI, pp. 54 sg., n XIV.

⁵⁴ «Cum igitur in proprii natalis partibus, instinctu quorundam scolarium, in arte dictaminis proposuerim aliquid implicitum explicare et aestivi temporis dies qui mihi ad requiem post quotidianos labores hyemis conceduntur, ad communem utilitatem studentium consummare, per vestrae peto discretionis gratiam a coetu doctorum omnium mihi licentiam impetrari ut, licet particularia studia sint penitus interdicta, mihi ad gratiam cum tempus nunc instet, generalis studii docendi remedium concedatur», MONTI, *Per la storia* cit., p. 55.

Che, almeno in teoria, un siffatto monopolio dell'insegnamento esistesse sul serio è fuori di dubbio. Là dove, nel documento di fondazione, Federico proibisce ai regnicoli di andare a studiare «extra regnum», sancisce anche il divieto per chiunque di andare a scuola, e di tenere scuola, «infra regnum», in una sede che non fosse Napoli⁵⁵. Tale divieto fu ancora ribadito nel 1254, quando lo Studio – come s'è visto – fu trasferito a Salerno, ma attenuandolo nel senso di consentire il funzionamento di *studia particularia* limitatamente all'insegnamento ai «novizi» dei «rudimenti della grammatica». Fare altrimenti sarebbe equivalso a sottrarre le «mammelle di una madre che allatta» a dei neonati famelici. In breve, il giustiziaro di Terra di Lavoro, cui la lettera era diretta, veniva reso edotto del fatto che il divieto in questione concerneva solamente l'insegnamento superiore, da impartirsi a quanti, dopo una prima sgrossatura, erano ormai in condizione di ingerire i «cibi solidi del sapere»⁵⁶. Per questi ultimi, prima c'era Napoli e nient'altro che Napoli (salvo che per la medicina); ora Salerno, e nient'altro che Salerno (senza più eccezioni di sorta).

Dal momento che un potere costituito entrava nell'ordine di idee di addossarsi la responsabilità e l'onere dell'istruzione, la pretesa al monopolio ne discendeva come una conseguenza necessaria. Non occorre, perciò, fare ricorso allo stereotipo della «modernità» del regno di Sicilia. Nel suo piccolo, anche il comune di Bassano pretendeva, fino dal 1259, che nessuno potesse fare scuola a Bassano all'infuori del maestro eletto dal podestà e dal consiglio; e che non si trattasse di un'astratta affermazione di principio risulta da un'aggiunta di otto anni dopo alla norma surriferita, che, nell'atto di riaffermare il monopolio scolastico comunale, prevedeva una significativa eccezione per «duo pueri parvi qui possint ire cum presbiteris occasione ferendi cruces et turibulum», lasciando intendere che questi due chierichetti erano liberi di andare a scuola dal prete, che era forse preferibile perché gratuita⁵⁷.

VI. *Privilegio giurisdizionale degli studenti.* – «Omnes in civilibus sub eorum doctoribus et magistris debeant conveniri»: anche per gli studenti dello Studio di Napoli⁵⁸ era previsto fino dall'inizio un foro privilegiato, limitatamente al civile. Da parte sua, la costituzione «Habita» aveva concesso a ogni studente convenuto in giudizio di optare, a sua scelta, per il vescovo del luogo o per il proprio maestro («coram domino aut magistro suo») ⁵⁹. In apparenza, lo

studente napoletano aveva una *chance* in meno, in quanto non poteva rivolgersi al vescovo. In realtà, il riferimento al vescovo era pleonastico, poiché gli studenti che erano anche chierici potevano adire lo stesso il foro ecclesiastico. Semmai, la variante rispetto al dettato della «Habita» potrebbe essere interpretata nel senso che a Napoli si prevedeva una così forte maggioranza di studenti laici da lasciare addirittura cadere l'ipotesi di un ricorso al foro ecclesiastico. Piuttosto, è da notare che il privilegio di foro aveva un valore a Bologna, dove veniva accordato a studenti in prevalenza forestieri o stranieri, e un valore del tutto diverso a Napoli, dove, almeno al momento della fondazione, si auspicava una popolazione di studenti esclusivamente regnicoli, che in tal modo venivano sottratti al loro giudice naturale con una ben più «grave violazione dei principi generali del diritto»⁶⁰. Non a caso, a differenza di ciò che si riscontra nella «Habita», il documento di fondazione dello Studio di Napoli precisa che la concessione era limitata al solo civile.

Oltre ai sei punti trattati, se ne potrebbero individuare anche altri (mi propongo di farlo in una sede diversa), ma non credo che il quadro d'insieme ne risulterebbe molto modificato. Certo, il fatto che non fosse il vescovo, bensì il sovrano, a conferire la *licentia docendi* rappresenta una notevole deviazione dal modello affermatosi a Bologna nel 1219⁶¹. Ma sul punto cruciale di uno Studio concepito come Studio senza «università», cioè senza associazioni studentesche, proprio nel momento in cui le *universitates* stavano diventando a Bologna l'asse portante di quello Studio, lo stesso documento di fondazione federiciano apre una breccia che il tempo si incaricherà di allargare, restando così indirettamente confermato che nemmeno all'inizio si riuscì a dare vita a un modello di Studio *non* universitario, in tutto e per tutto alternativo a quello che si era venuto formando a poco a poco a Bologna. «Hospitium quod melius in civitate fuerit locabitur scholaribus pro duarum unciarum auri pensione, nec ultra extimatio eius ascendet. Infra predictam autem summam et usque ad illam omnia hospitia sub extimatione duorum civium et *duorum scolarium* locabuntur»⁶²: se i due scolari in questione non venivano designati dall'alto (ma se si fosse inteso che dovesse essere così, non si sarebbe mancato di dirlo), per leggerli occorreva infatti che gli studenti dello Studio si costituissero almeno *una tantum* in corpo elettorale. Il problema dell'equa *taxatio* degli alloggi occupati dagli studenti, dovunque spinoso⁶³, apriva praticamente la via anche a Napoli all'associazionismo studentesco.

⁵⁵ Documento di fondazione, ed. cit., p. 115, 4-7. Analogamente, la scuola di Salerno si vide riconosciuto nel 1231 il monopolio dell'insegnamento della medicina, cfr. KRISTELLER, *The School* cit., p. 530.

⁵⁶ Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., pp. 52 sg., n. XII.

⁵⁷ *Statuti del comune di Bassano dell'anno 1259 e dell'anno 1259*, a cura di G. Fasoli, in *Mon. Dep. veneta*, Nuova serie, 2 (1940), pp. 95 sg.

⁵⁸ Documento di fondazione, ed. cit., p. 116, 4-6.

⁵⁹ «Nel linguaggio tecnico, *dominus* è il *dominus legum*, il professore di diritto civile, *magister* il maestro d'arti e (all'età di Federico [I]) anche quello di diritto canonico», CENCETTI, *Studium* cit., p.

149. Nel documento di Federico II abbiamo la diade «doctores et magistri», che direi equivalente, salvo che per ciò che concerne i professori di diritto canonico, «doctores» come quelli di diritto civile.

⁶⁰ CENCETTI, *Studium* cit., p. 145.

⁶¹ Cfr. MONTI, *Per la storia* cit., p. 2 e M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania 1979, p. 90.

⁶² Documento di fondazione, p. 115, 18-25.

⁶³ BELLOMO, *Saggio* cit., pp. 96-101.

Conclusiones. – Nel 1239, Federico II parla con fierezza dello Studio di Napoli come di una «manuum nostrarum structura memorabilis posteris»⁶⁴. Ma, fra i posteris, non tutti i suoi discendenti diretti si sarebbero mostrati dello stesso avviso.

Nel 1254, Corrado IV, mentre è in atto il trasferimento dello Studio a Salerno, dà mandato ai giustizieri del regno di notificare a professori e studenti che continueranno a godere di tutte le immunità e libertà, «quibus olim, tempore divi Augusti, tam in Neapolitano quam in Salernitano Studio uti [...] sunt soliti». È il solo accenno esplicito, in tutta la lettera, che è lunga e articolata⁶⁵, alla fondazione paterna, messa per di più sullo stesso piano della scuola medica di Salerno che era soltanto uno *studium particulare*, benché l'unico consentito nel suo ramo⁶⁶. Corrado si richiama, vagamente, all'esempio dei suoi «progenitori» (al plurale), ai tempi dei quali i «diversarum scientiarum studia» erano così fiorenti nel regno, «ut non solum ad incolas filios, sed ad exteros etiam extendisse probatur suavitatem odoris» – una notazione, questa, che acquista valore in quanto finisce per apparire formulata in contrapposizione alla situazione dei tempi presenti, nei quali si persegue (ma, si direbbe, senza successo) l'obiettivo più limitato di offrire ai regnicoli «paratam in regno mensam», per evitare che vadano a procurarsi i frutti del sapere «per aliena [...] pomeria». Di modo che il già deliberato trasferimento a Salerno, «civitas ipsa antiqua mater et domus studii», viene a configurarsi come la realizzazione del proposito di «antiquorum gratam renovare temperiem», riallacciando i fili di una gloriosa tradizione, che – come sembrerebbe doversi concludere procedendo a filo di logica – si era interrotta solo in tempi recenti, in corrispondenza dell'iniziativa scolastica napoletana di Federico II. Ma, appunto, non è detto che, di fronte a testi sfuggenti come questo, la logica sia la migliore consigliera. In realtà, la polemica di Corrado non è rivolta contro lo Studio di Napoli, ma contro la città di Napoli, a lungo ostinatamente ribelle, e di cui era riuscito a impadronirsi solo nell'ottobre del 1253⁶⁷. Era però inevitabile che la polemica comportasse anche, di riflesso, un affievolimento del ricordo della «memorabile costruzione delle mani di Federico II».

Del tutto diversa la situazione in cui Manfredi, nel 1258, decretò il ritorno dello *studium universale* a Napoli, rinnovando l'interdizione per gli *studia particularia*, «excepto studio medicinae in civitate Salerni, quod exerceri nobis placet ibidem, sicut praedicti patris nostri temporibus extitit consuetum». La lettera con la quale Manfredi dà mandato ai giustizieri di notificare la sua decisione a tutti gli interessati⁶⁸, è esemplata su quella di Corrado relativa al

trasferimento dello Studio a Salerno, sì che le modifiche apportate al testo-base sono altrettante spie del mutamento di prospettiva. Dove Corrado parlava genericamente di «progenitori», Manfredi parla del «suo progenitore» (al singolare)⁶⁹; dove Corrado allontanava in un passato imprecisato il momento in cui lo Studio era stato in condizione di soddisfare, a un tempo, le due diverse esigenze di sopperire alla domanda di istruzione dei regnicoli e di costituire un'attrattiva per gli stranieri, Manfredi ascrive a merito del padre di avere provveduto, con la sua iniziativa, a soddisfarle entrambe; dove Corrado si proponeva di «antiquorum gratam renovare temperiem», e disponeva perciò il trasferimento dello Studio a Salerno, «antiqua mater et domus studii», Manfredi si propone di *renovare* il «grato ricordo» dell'opera paterna, e dispone perciò il ripristino dello Studio a Napoli, dove Federico II l'aveva voluto.

Ma la «memorabile costruzione» di Federico passa ancora una volta in secondo piano nella lettera che Manfredi dirige agli studenti per invitarli ad accorrere a frotte nel riaperto Studio napoletano⁷⁰. Il «divus augustus pater noster» vi è infatti menzionato solo come fonte dei privilegi e ordinamenti, redatti a favore di maestri e scolari, che il nuovo sovrano si impegna a conservare in vita (proprio come nella lettera di Corrado ai giustizieri per il trasferimento dello Studio a Salerno), ma non anche come l'iniziatore dello Studio, la cui origine è allontanata in un mitico passato, rischiarato dalla luce niente meno che di Virgilio: «Virgilianam Neapolim urbem, ubi fuit antiquitus scientiarum abissus et pelagus poeae facultatis, restauratione studii providimus decorandam». Percorrendo un cammino inverso rispetto a quello degli Studi, che, nati «ex consuetudine longissima», miravano ad assicurarsi un privilegio imperiale o papale, lo Studio di Napoli – restaurato, ad opera di Manfredi, dopo le traversie dei primi anni '50 e in attesa di subire il contraccolpo del definitivo «tramonto della potenza sveva in Italia» – cercava un'ulteriore, più sicura forma di legittimazione nel vanto di un passato immemorabile.

⁶⁴ Ed. cit. (*supra* alla nota 27), p. 42.

⁶⁵ Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., pp. 49-51, n. X.

⁶⁶ Cfr. KRISTELLER, *The School* cit., p. 532: in realtà, della scuola di Salerno come di uno *Studium* si comincia a parlare solo dopo il trasferimento deliberato da Corrado IV.

⁶⁷ Cfr. R. MORGHEN, *Gli Svevi in Italia*, Palermo 1974, pp. 140 sg. Significativamente, la lettera di Corrado a Pietro d'Isernia (citata *supra*, nota 48) è datata «in obsidione Neapolis».

⁶⁸ Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., pp. 55-57, n. XV.

⁶⁹ Cfr. MORGHEN, *Gli Svevi* cit., p. 166: «Finché la sua posizione personale era stata precaria, Manfredi si era visto costretto a inalberare lo stendardo della lotta contro la Chiesa, in nome di Corradino; ma, appena la sua personale fortuna aveva accennato a risorgere, egli aveva mostrato chiaramente che intendeva far valere anche la sua autorità personale, oltre quella che gli veniva come vicario del nipote, ponendo sempre, primo fra i suoi titoli, quello di *filius imperatoris Friderici II*».

⁷⁰ Ed. in MONTI, *Per la storia* cit., pp. 57-58, n. XVI. Cfr. inoltre p. 58, per la formula con cui si ribadisce l'unicità dello Studio e si prevedono le relative deroghe: «in aliis regni partibus eiusmodi studia, preterquam pro pueris, qui iacentes in cunabulis artis grammaticae suis uberibus lactabuntur, et in medicina Salerni, generaliter prohibentes».